



Richiesta di adozione della variante di Piano regolatore per il disciplinamento degli impianti di telefonia mobile

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio chiede l'esame e l'adozione della variante di Piano regolatore (PR) di Monteceneri, denominata "Impianti per la telefonia mobile" e relativa all'introduzione di un articolo nelle NAPR per la definizione delle condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile sul territorio comunale.

Premessa

In data 23 gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLST). In particolare il nuovo art. 30 cpv. 1 cfr. 8 RLST prevede che il Regolamento edilizio (attuali norme di attuazione del PR) definisca le condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile.

La modifica comprende pure le nuove condizioni transitorie (art. 117 RLST) che assegnano ai Comuni un termine di 10 anni per adottare nelle NAPR le disposizioni indicate all'art. 30 cpv. 1 cfr. 8.

La proposta segue le Linee Guida cantonali del febbraio 2016 (aggiornate nel febbraio 2021) "Antenne per la telefonia mobile", a cui si rimanda per maggiori spiegazioni sul tema, con particolare riferimento ai limitati margini legislativi a disposizione del Comune. Le uniche competenze a livello comunale sono quelle di tutelare *"il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile e garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio"*.

Per vaste fasce della popolazione, infatti, anche gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio non solo psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità di vita. L'intenzione del Municipio, attraverso il presente messaggio, è quella di deliberare appunto in merito alla regolamentazione relativa alle antenne per la telefonia mobile e completare le disposizioni normative vigenti con un nuovo articolo relativo all'argomento succitato. È importante precisare che la normativa, che viene proposta in questa sede, tiene conto degli sviluppi più recenti in materia di antenne di telefonia mobile e in particolare di alcune sentenze emesse dal Tribunale cantonale amministrativo, in cui sono stati parzialmente accolti ricorsi contro taluni aspetti del "modello a cascata" della normativa elaborata dalle linee guida cantonali.

Procedura

La presente variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST, che prevede i seguenti iter procedurali:

- esame preliminare da parte del Dipartimento del Territorio per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST), **eseguito**;
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla Legge (art. 6 RLST), **eseguita**;
- adozione da parte del Consiglio comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST). In data 23 gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale.

Esito dell'esame preliminare e informazione pubblica

Con preavviso del 23 aprile 2020 il Dipartimento del Territorio si è espresso formalmente accogliendo in modo sostanzialmente favorevole il contenuto della variante. Tuttavia, il Dipartimento del Territorio invita il Municipio a introdurre alla priorità III tutti i nuclei del Comune in quanto, malgrado non abbiano le stesse qualità di Soresina e Osignano, racchiudono a loro volta valori architettonici e urbanistici che vanno maggiormente preservati. In tal senso, la normativa viene aggiornata in base alle considerazioni del Dipartimento del Territorio, accolte dal Municipio.

In ossequio dei dettami della LST, il Municipio di Monteceneri ha messo a disposizione della popolazione l'incarto di variante di PR dal 1. giugno al 1. luglio 2020. Durante questo periodo sono state presentate 2 corrispondenze contenenti osservazioni da parti di privati cittadini del Comune di Monteceneri, riguardanti la presente proposta pianificatoria. Le osservazioni inoltrate interessavano in particolare:

- la mancata assegnazione dei campi sportivi (Rivera e Camignolo) al grado di priorità III o IV;
- il numero di gradi di priorità presentato nell'allegato, che risulta inferiore a quello applicato nella proposta normativa;
- il cpv. 4 della norma, il quale appare concedere eccessiva libertà agli operatori e alle ditte di costruzione addette all'edificazione dell'impianto.

Dopo aver preso atto di tali osservazioni, il Municipio ha fornito una giustificazione alle scelte effettuate e ha deciso di portare avanti l'incarto senza ulteriori modifiche.

Proposta pianificatoria

La variante di PR propone un nuovo articolo normativo (a seguire in rosso il testo nuovo) da inserire nelle Norme di applicazione del Piano regolatore (NAPR), che definisce le indicazioni per l'installazione delle antenne della telefonia mobile sul territorio comunale. Poiché non è ancora completa la procedura di armonizzazione dei disposti delle varie Sezioni, il medesimo articolo avrà numerazione e posizione diversa nei vari documenti di NAPR in vigore:

- Art. 17a NAPR Bironico, in conclusione del capitolo 2 "Definizioni e norme generali"
- Art. 13a NAPR Camignolo, in conclusione del capitolo 2 "Norme edificatorie generali"
- Art. 16a NAPR Medeglia, in conclusione del capitolo 2 "Disposizioni generali"
- Art. 15a NAPR Rivera, in conclusione del capitolo 2 "Norme edificatorie generali"
- Art. 25ter NAPR Siginino, in conclusione del capitolo 2 "Norme edificatorie generali"

Si sottolinea che, con i cambiamenti previsti nell'identificazione delle zone dovuti all'armonizzazione delle NAPR e al loro adeguamento al modello LST, il seguente articolo necessiterà di un aggiornamento terminologico per mantenere coerenza con quanto entrerà in vigore.

In sede di allestimento del Regolamento edilizio, si procederà con un adeguamento formale di quanto proposto in questa sede.

ART. xyz¹ IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. All'interno del perimetro delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	<i>zona mista M10 e M12 (Sez. Bironico) zona mista speciale Ms (Sez. Bironico) zona industriale-commerciale IC (Sez. Bironico) zona di compostaggio AP/EP 4a (Sez. Bironico) zona di compostaggio, raccolta rifiuti e magazzino comunale AP15 (Sez. Camignolo) zona mista con priorità artigianale Ar-R (Sez. Rivera) zona industriale I (Sez. Rivera) zona deposito idrocarburi Di (Sez. Rivera) zona disciplinata dal PUC-PTMC (Sez. Rivera) piazza di compostaggio APEP 12 (Sez. Rivera) zona artigianale Ar (Sez. Sigirino) zona industriale I (Sez. Sigirino) zona autostradale (compatibilmente con le disposizioni della Legge federale sulle strade nazionali) zona ferroviaria (compatibilmente con le disposizioni della Legge federale sulle ferrovie)</i>
II	<i>zona residenziale estensiva Re (Sez. Bironico) zona residenziale semi-intensiva Rsi (Sez. Bironico) zona residenziale intensiva Ri (Sez. Bironico) zona residenziale RE (Sez. Camignolo) zona residenziale commerciale RC (Sez. Camignolo) zona residenziali semi-intensiva Rsi (Sez. Medeglia) zona residenziale estensiva R2 (Sez. Rivera) zona residenziale semi-intensiva R3 (Sez. Rivera) zona residenziale intensiva R4 (Sez. Rivera) zona per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico AEPP (Sez. Rivera) zona residenziale estensiva Re (Sez. Sigirino) zona dei campeggi CAM (Sez. Sigirino) tutti gli AP-EP non citati con priorità I, III e IV</i>
III	<i>zona del nucleo NV (Sez. Bironico) zona di protezione del nucleo vecchio ZPNV (Sez. Bironico) casa comunale AP/EP 5b (Sez. Bironico) nucleo vecchio NV (Sez. Camignolo) nucleo di tamponamento NT (Sez. Camignolo) casa comunale EP 3 (Sez. Camignolo) chiesa parrocchiale di S. Pietro e Paolo EP 4 (Sez. Camignolo) cimitero e camera mortuaria AP 12 (Sez. Camignolo) area di svago AP 14 (Sez. Camignolo) zone dei nuclei di villaggio NV (Sez. Medeglia) ambienti agricoli integrati ai contesti dei nuclei di villaggio (Sez. Medeglia) zone a destinazione vincolata riservate a posteggi e autorimesse</i>

¹ La numerazione dell'articolo varia per ogni sezione, nelle singole NAPR in vigore.

private ZDV (Sez. Medeglia)
cimitero AP 1 (Sez. Medeglia)
giardini pubblici e area di svago AP 3 (Sez. Medeglia)
chiesa parrocchiale EP 5 (Sez. Medeglia)
altre chiese e cappelle EP 6 (Sez. Medeglia)
zona del nucleo protetto Np (Sez. Rivera)
zona del nucleo tradizionale Nt (Sez. Rivera)
chiese APEP 4 (Sez. Rivera)
nucleo tradizionale NV (Sez. Sigirino)
nucleo di tamponamento NT (Sez. Sigirino)
zona soggetta a pianificazione specifica (Sez. Sigirino – PRP Osignano)
amministrazione comunale EAP 1 (Sez. Sigirino)
chiese EAP 3 (Sez. Sigirino)
cimitero EAP 5 (Sez. Sigirino)

IV aree delimitate dal raggio di 100 m dai seguenti edifici:

- scuola elementare AP/EP 2b (Sez. Bironico)*
- scuola dell'infanzia AP/EP 3b (Sez. Bironico)*
- scuola e palestra EP 1 (Sez. Camignolo)*
- casa dei bambini / asilo EP 2 (Sez. Camignolo)*
- scuola elementare – casa comunale APEP 1-3 (Sez. Rivera)*
- scuola per l'infanzia APEP 2 (Sez. Rivera)*
- centro diurno APEP 5 (Sez. Rivera)*
- edifici di interesse pubblico destinati ad attività di formazione CP 15 (Sez. Rivera)*
- casa materna, sala multiuso e magazzino EAP 2 (Sez. Sigirino)*

il raggio viene misurato a partire dal perimetro della zona sulla quale sorge la struttura in questione.

- 2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
- 3. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
- 4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

Interesse pubblico e ponderazione degli interessi

Scopo ultimo dell'art. 30 cpv. 1 cfr. 8 RLST è di proteggere dalle immissioni ideali negative (in particolare) le zone destinate all'abitazione, nonché di garantire un adeguato inserimento delle antenne nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. Come indicato dalla giurisprudenza, non si esclude l'ipotesi "che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, qualora, dopo le debite analisi e valutazioni, dovesse giungere alla conclusione che, dal profilo dell'interesse pubblico, non vi siano particolari zone da tutelare sul proprio territorio". La rinuncia a pianificare è quindi di principio possibile solo in esito a degli approfondimenti pianificatori.

Le valutazioni del Comune di Monteceneri hanno confermato l'esigenza di pianificare e in particolare l'esistenza di un interesse pubblico per tutelare diverse zone di utilizzazione limitando la proliferazione incontrollata delle antenne per la telefonia mobile. Si tratta di un tema a cui la popolazione di Monteceneri è sensibile e il Municipio ha ritenuto di dovervi fare fronte.

L'interesse pubblico di disciplinare le immissioni immateriali delle antenne deriva dalla sensibilità della popolazione locale, dalla conformazione del territorio e dalla tipologia e distribuzione delle zone edificabili. Dato che a Monteceneri il modello a cascata è quello che meglio si presta a raggiungere lo scopo, sussiste inoltre uno specifico interesse pubblico a disciplinare la materia in questo modo.

La ponderazione degli interessi tiene quindi conto dell'interesse pubblico a che l'argomento sia trattato e risolto secondo quanto ammesso dalle leggi superiori, tenendo conto della sensibilità della popolazione alle immissioni negative. Questo interesse pubblico viene ponderato con l'interesse della popolazione ad avere una copertura di rete di telefonia mobile adeguato alle proprie aspettative e a quello delle compagnie telefoniche di poter offrire un tale servizio con efficienza e con un appropriato rapporto tra costo di investimento e prestazione. Tale principio è fissato a livello federale nella Legge sulle telecomunicazioni (LTC).

L'interesse degli operatori di telefonia mobile di assicurare una corretta copertura di rete su tutto il territorio è sufficientemente tutelato dalla normativa in questione. Malgrado la priorità I sia concentrata esclusivamente sul fondovalle e non interessi la sezione di Medeglia, questo non preclude alle compagnie la possibilità di garantire un servizio adeguato sull'insieme del territorio. Il concetto di modello a cascata garantisce infatti che, anche nel caso in cui la distribuzione dei gradi di priorità escludesse dal grado più alto determinate porzioni di territorio, come nel caso in questione, si possano installare le antenne laddove più opportuno per assicurare una corretta copertura su tutto il territorio. Per passare da una priorità a quella successiva sarà sufficiente che gli operatori di telefonia mobile provino, mediante per esempio delle mappe di copertura di rete, l'impossibilità di assicurare un servizio di telecomunicazione adeguato e tecnicamente funzionante tramite l'installazione di impianti nelle aree appartenenti al grado di priorità superiore. Ciò significa ad esempio che nella sezione di Medeglia, verosimilmente, occorrerà far capo alla priorità II per garantire la corretta copertura di rete nelle zone residenziali.

I gradi di priorità qui definiti non ostacolano perciò l'interesse pubblico ad avere una copertura di rete di telefonia mobile adeguata e quello delle compagnie telefoniche di poter offrire un tale servizio con efficienza e con un appropriato rapporto tra costo di investimento e prestazione.

Si ritiene che con la scelta del modello a cascata, l'assegnazione oculata di priorità di posa alle diverse categorie di zone presenti sul territorio e l'applicabilità delle priorità alle sole antenne percepibili visivamente, si sia attuata una ponderazione degli interessi a soddisfazione di tutte le parti in causa.

Conclusioni

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23 dicembre 1999, entrata in vigore il 1. febbraio 2000. Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Con questa proposta di variante al piano regolatore il Municipio di Monteceneri si adotta di uno strumento per disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile, a tutela della salute della popolazione.

In conclusione, richiamati per esteso il rapporto di pianificazione e le norme di attuazione delle sezioni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino, nonché le disposizioni applicabili della LOC e della LST, si invita codesto onorando Consiglio comunale a voler

deliberare:

1. Sono approvate le modifiche delle Norme di attuazione di PR (NAPR) delle sezioni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino, indicate al capitolo "Proposta pianificatoria" del presente messaggio.
2. È approvato il Rapporto di pianificazione datato marzo 2022 della presente variante di PR.
3. Gli atti della variante sono approvati nel loro complesso.
4. Il Municipio è incaricato di provvedere alla pubblicazione secondo i disposti di Legge.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solcà



Il Segretario

A. Bianchi

Allegato:

rapporto di pianificazione e modifiche normative (marzo 2022)

Per esame e rapporto:

Commissione	
Edilizia e opere pubbliche	
Gestione	•
Petizione	•
Pianificazione del Territorio	•

Comune di

MONTECENERI



VARIANTE PR

Impianti per telefonia mobile

Rapporto di pianificazione
Modifiche normative

Marzo 2022

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio

+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
IDEA

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
1.1	PREMESSA	1
1.2	CONTENUTO E FORMA	2
1.3	PROCEDURA	2
2	SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE E DELLA PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA	3
2.1	ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE	3
2.2	PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA	3
3	STATO DI FATTO	4
3.1	QUADRO NORMATIVO	4
3.2	RECENTE GIURISPRUDENZA	5
3.3	AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CANTONALI	6
4	ENUNCIAZIONE E DEFINIZIONE DEI MODELLI	7
5	SCELTA DEL MODELLO	9
5.1	TIPOLOGIA DEL COMUNE	9
5.2	SCELTA E MOTIVAZIONE DEL MODELLO	10
5.3	INTERESSE PUBBLICO	11
6	VARIANTE DI PR	13
6.1	ADATTAMENTO DEL MODELLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE	13
6.2	PIANI SETTORIALI	19
6.3	NORME DI ATTUAZIONE	19
6.4	PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE	22
6.5	PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI	22
7	CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI	23

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il Comune di Monteceneri è nato nel 2010 dall'aggregazione degli ex-Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino.

Gli atti pianificatori attualmente in vigore sono i seguenti:

- il PR della Sezione di Bironico, approvato dal Consiglio di Stato con ris. n° 5498 del 20.11.2002;
- il PR della Sezione di Camignolo, approvato dal Consiglio di Stato con ris. n° 4570 del 22.10.2003;
- il PR della Sezione di Medeglia, approvato dal Consiglio di Stato con ris. n° 2991 del 11.07.2000;
- il PR della Sezione di Rivera, approvato dal Consiglio di Stato con ris. n° 2619 del 21.06.2000;
- il PR della Sezione di Sigirino, approvato dal Consiglio di Stato con ris. n° 1436 del 10.03.2007.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alla posa di impianti per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLST, citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015. Ad oggi infatti, il Comune non dispone di una normativa in tal senso.

ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

È importante precisare che la normativa elaborata in questa sede tiene conto degli sviluppi più recenti in materia di antenne di telefonia mobile ed in particolare di recenti sentenze emesse dal Tribunale cantonale amministrativo in cui sono stati parzialmente accolti ricorsi contro delle pianificazioni comunali riguardanti la posa di impianti di telefonia mobile (ed indirettamente taluni aspetti del "modello a cascata" della normativa elaborata dalle Linee guida¹ cantonali).

1.2 CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo;
- variante alle norme di attuazione di PR, a carattere vincolante.

Trattandosi di una variante puntuale e che non necessita di modifiche grafiche sui piani, è stata mantenuta la forma del PR in vigore, mentre l'adeguamento alla nuova forma secondo LST (piano delle zone, piano di urbanizzazione, regolamento edilizio) sarà eseguito in separata sede (la procedura è attualmente in corso), per l'intero territorio comunale, nei termini previsti dalla LST.

1.3 PROCEDURA

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST);
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLST);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

¹ Cfr. cap. 3.3.

2 SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE E DELLA PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il presente incarto di variante di PR tiene già conto delle osservazioni del DT, di quelle della popolazione e delle decisioni del Municipio in risposta a quanto scaturito dall'esame preliminare e dalla procedura di informazione e partecipazione pubblica.

2.1 ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

La variante di PR relativa alla posa di impianti di telefonia mobile è stata sottoposta al Dipartimento del territorio (DT) per esame preliminare il 28 ottobre 2019, il quale si è espresso formalmente il 23 aprile 2020 accogliendo favorevolmente il contenuto della variante. Tuttavia, il DT invita il Municipio ad introdurre alla priorità III tutti i nuclei del Comune in quanto, malgrado non abbiano le stesse qualità di Soresina e Osignano, racchiudono a loro volta valori architettonici ed urbanistici che vanno maggiormente preservati. Infatti, un'ipotetica installazione di un'antenna di telefonia mobile in questi contesti, oltre che risultare estranea, ne svilirebbe le qualità architettoniche ed urbanistiche così come la percezione dell'abitato tradizionale nel paesaggio.

In questo senso, la normativa viene aggiornata in base alle considerazioni del DT e le relative decisioni del Municipio.

2.2 PROCEDURA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA

In ossequio dei dettami della LST, il Municipio di Monteceneri ha messo a disposizione della popolazione l'incarto di variante di PR durante 30 giorni e più precisamente dal 1° giugno al 1° luglio 2020.

Durante questo periodo sono state presentate 2 corrispondenze contenenti osservazioni da parti di privati cittadini del Comune di Monteceneri, riguardanti la presente proposta pianificatoria. Le osservazioni inoltrate interessavano in particolare:

- la mancata assegnazione dei campi sportivi (Rivera e Camignolo) al grado di priorità III o IV;
- il numero di gradi di priorità presentato nell'allegato, che risulta inferiore a quello applicato nella proposta normativa;
- il cpv. 4 della norma, il quale appare concedere eccessiva libertà agli operatori ed alle ditte di costruzione addette all'edificazione dell'impianto.

Dopo aver preso atto di tali osservazioni, il Municipio ha fornito una giustificazione alle scelte effettuate e ha deciso di portare avanti l'incarto senza ulteriori modifiche.

3 STATO DI FATTO

3.1 QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.06.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo elaborando delle Linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", primo documento datato febbraio 2016, aggiornato nel febbraio 2021 (cfr. capitolo 3.3) per tenere conto della recente giurisprudenza in materia (cfr. capitolo 3.2).

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee guida mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni possono disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio, relativamente alla questione delle immissioni immateriali;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalle Linee guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Per completezza d'informazioni è bene precisare che le disposizioni di PR elaborate secondo le succitate Linee guida non possono proibire la posa di antenne di telefonia mobile conformi all'ORNI, ma permettono di definire delle zone prioritarie sul territorio comunale dove posare le antenne (ad esempio secondo il modello a cascata delle Linee guida) e sono applicabili solo nel caso di antenne visibili, dunque non nel caso di antenne mascherate o nascoste in modo efficace².

² TF nella sentenza 1C_51/2012: l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

Le norme redatte secondo le Linee guida disciplinano quindi solo la percezione visiva delle antenne (le già citate immissioni immateriali) e non entrano nel merito della tutela della salute dalle immissioni elettromagnetiche (tema sempre più dibattuto, anche recentemente per il potenziamento al 5G), interamente disciplinato dalla già citata ORNI.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none"> • LPAmb • ORNI 	<ul style="list-style-type: none"> • RORNI • RLST art. 30 cpv. 1 e art. 117 • Linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile" 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento edilizio

3.2 RECENTE GIURISPRUDENZA

A partire dal 2020 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha parzialmente accolto dei ricorsi contro delle pianificazioni comunali fondate sul modello a cascata proposto dalle Linee guida cantonali. Più precisamente le sentenze hanno dato parzialmente ragione alle compagnie di telefonia mobile ricorrenti, dichiarando inidonei alcuni capoversi presenti nel citato modello cantonale (ripresi nelle pianificazioni comunali) e precisando i criteri da adottare per l'assegnazione delle zone alle diverse priorità.

Inerente ai capoversi delle Linee guida cantonali (versione febbraio 2016) il TRAM si è espresso nel modo seguente:

- il cpv. 3 delle Linee guida³ presenta una formulazione infelice circa la nozione di bene naturale, che non trova riscontro nella vigente legislazione cantonale, e circa la richiesta di una perizia di terzi, che lede il principio della proporzionalità. Il cpv. non è quindi ammissibile.
 - ➔ in questa sede si propone quindi di tralasciare il cpv. 3 delle Linee guida⁴;
- I cpv. 4 delle Linee guida⁵, pure contestato dalle ricorrenti, appare invece sorretto da un sufficiente interesse pubblico, alla luce della giurisprudenza federale secondo cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati) o indirettamente riconoscibili visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace.
 - ➔ In questa sede si propone quindi di mantenere il cpv. 4 delle Linee guida;

³ Il citato cpv. 3 recitava: "Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento".

⁴ Come pure ha fatto il DT nell'aggiornamento delle Linee guida (versione febbraio 2021).

⁵ Il citato cpv. 4 recitava: "Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti".

Oltre a ciò le sentenze:

- precisano che, di principio non vi è l'obbligo per i Comuni di introdurre una norma per regolamentare le antenne di telefonia mobile e che il tenore corretto della RLST sarebbe solo quello del consiglio, non dell'obbligo di legiferare (entro un termine di 10 anni);
- hanno chiarito che l'approccio secondo il modello a cascata non è l'unico ammissibile e invitano a tener presente la possibilità di una pianificazione positiva/negativa;
- dichiarano che la scelta d'utilizzazione del modello a cascata è ammissibile, nella misura in cui venga sufficientemente dimostrato l'interesse pubblico alla base della scelta. Questo implica, secondo il TRAM, un'analisi territoriale approfondita e globale delle caratteristiche e delle qualità del territorio del Comune.

3.3 AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CANTONALI

A seguito delle decisioni del TRAM, nel febbraio 2021 il DT ha pubblicato le seguenti modifiche alle Linee guida cantonali del febbraio 2016:

- ha precisato che l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLST non esclude nemmeno l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, giustificando – dopo le debite analisi e valutazioni – la conclusione che dal profilo dell'interesse pubblico non vi siano particolari zone da tutelare sul proprio territorio;
- ha precisato che la normativa a cascata va adattata alla realtà di ogni singolo Comune tenendo conto dei contenuti ammessi nelle singole zone di utilizzazione delimitate nel PR, della loro estensione, della situazione e distribuzione delle antenne esistenti sul territorio e delle concrete caratteristiche territoriali, paesaggistiche e morfologiche;
- ha eliminato il cpv. 3 del modello di normativa presente nella versione del febbraio 2016.

Il DT non ha invece esposto o commentato modelli alternativi a quello a cascata. La richiesta di pronunciarsi in tal senso espressa dal TRAM configura quindi un onere che devono sostenere i Comuni.

4 ENUNCIAZIONE E DEFINIZIONE DEI MODELLI

Sulla base anche delle considerazioni del TRAM, si ritiene di aver individuato tre possibili modelli per disciplinare gli impianti di telefonia mobile:

- Modello 1: non disciplinamento della materia
- Modello 2: pianificazione positiva/negativa
- Modello 3: modello a cascata

A proposito del modello 1

Il modello 1, presuppone un non disciplinamento a livello di piano regolatore e si basa su quanto espresso dal TRAM nelle sentenze, ossia che l'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLST, come pure l'art. 117 cpv. 1 RLST, sembrerebbero formulati in termini imperativi. Tuttavia in virtù di un'interpretazione conforme al diritto di rango superiore (cfr. DTF 111 la 23 consid. 2 e riferimenti) essi sono da intendere come un invito all'indirizzo dell'autorità comunale ad affrontare la tematica. La norma non esclude quindi l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, qualora, dopo le debite analisi e valutazioni, dovesse giungere alla conclusione che, dal profilo dell'interesse pubblico e sul proprio territorio, non vi siano zone edificabili da tutelare in modo particolare rispetto ad altre.

A proposito del modello 2

Il modello 2 si basa sulla possibilità dei Comuni di adottare norme che escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (negativa) e/o promuovere invece la posa di antenne in altre zone in cui non si presentano restrizioni (positiva).

In materia di antenne, tale modello potrebbe entrare in contrasto con il diritto federale che mira a permettere uno sviluppo della rete di telefonia mobile che sia conciliabile con le disposizioni in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali. Dato che con una pianificazione positiva/negativa la posa di nuove antenne di telefonia mobile sarebbe ammessa/esclusa esplicitamente da determinate zone edificabili del Comune, per non entrare in contrasto con le esigenze degli operatori e dei clienti, è opportuno che sia accompagnata da uno studio che dimostri che la copertura di rete sarà in ogni caso sufficiente. Lo studio dovrà considerare la posizione, potenza e direzione delle antenne esistenti, e proporre un metodo di esame delle domande di costruzione delle antenne a venire. Un tale studio, condotto dai singoli Municipi, è oneroso e ad alta probabilità di essere contestato dagli operatori telefonici, dato che rischia di entrare nel merito di questioni che vanno oltre la protezione delle immissioni immateriali. Oltre a ciò, un tale studio sarebbe svolto in funzione di una data tecnologia, presente in quel momento, e implicherebbe un nuovo studio ogni volta che le tecnologie dovessero evolvere e cambiare. A cui potrebbe dover seguire una nuova procedura di variante di PR.

A proposito del modello 3

Il modello 3 si basa su un sistema a cascata. Tale modello è quello proposto dalle Linee guida cantonali e si basa sul principio di creare delle classi di priorità alle quali vengono assegnate zone con determinate caratteristiche e destinazioni d'uso similari. Il principio del modello a cascata è quello di dare un ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti di telefonia mobile in aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Va inoltre ricordato che l'introduzione delle disposizioni in materia di posa di antenne di telefonia non può avere lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e deve tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, di servizi di telefonia mobile sufficienti e adeguati (LTC art. 1). L'idea alla base del modello a cascata è coerente con questo principio e lo persegue creando delle macrocategorie ed evitando di settorializzare eccessivamente il territorio, disciplinando la posa e le modifiche sostanziali di antenne di telecomunicazione in modo semplice e conforme alle leggi di ordine superiore.

Come indicato nelle Linee guida cantonali, attraverso il modello a cascata gli operatori di telefonia mobile potranno passare da una priorità più alta ad una più bassa dimostrando tale esigenza, ossia dimostrando che non hanno la possibilità di far capo ad un'ubicazione adeguata in una zona prioritaria ad esempio per delle esigenze tecniche (necessità di copertura e di rete).

Applicabilità di principio a diverse tipologie di Comune

Per comprendere quale modello potrebbe di principio essere il più adeguato, è innanzi tutto opportuno relazionarsi alle tre tipologie tipiche di Comuni ticinesi. Nella tabella sottostante vengono riportate le casistiche che emergono, mettendo in relazione questi due parametri: modelli e tipologie.

	Tipologia di Comune		
	Piccolo (solo zone residenziali, unica o poco differenziate)	Medio (prevalenza di zone residenziali, con anche zone lavorative)	Grande (tutti i tipi di zone: residenziali differenziate, miste, lavorative)
Modello 1 (non disciplinamento)	Attuabile	Attuabile a determinate condizioni	Attuabile a determinate condizioni
Modello 2 (pianif. positiva/negativa)	Attuabile se accettati gli inconvenienti di costo di uno studio sulla copertura di rete e della limitata durata nel tempo dello studio stesso		
Modello 3 (modello a cascata)	Attuabile a determinate condizioni	Attuabile	Attuabile

5 SCELTA DEL MODELLO

5.1 TIPOLOGIA DEL COMUNE

Sensibilità della popolazione

Il Canton Ticino ha una popolazione sensibile alle immissioni immateriali, ideali, come dimostrato da recenti articoli di giornale e dalle procedure giudiziarie che sono state promosse contro la realizzazione di nuovi impianti. Il Comune di Monteceneri non fa eccezione. L'interesse pubblico di una pianificazione delle antenne di telefonia mobile deriva principalmente da tale forte sensibilità.

Conformazione del territorio

La superficie del Comune può essere definita come grande, nel panorama ticinese (36,08 km²). Risultato della fusione di cinque Comuni, Monteceneri è contraddistinto da un fondovalle pianeggiante, l'alta valle del Vedeggio, nel quale si trovano le principali zone edificabili delle sezioni di Rivera, Bironico, Camignolo e Sigirino. La sezione di Medeglia non è direttamente connessa all'area pianeggiante del fondovalle, ubicandosi a mezza costa tra Bironico ed il Comune di Isonne all'inizio della Val d'Isonne.

Il fondovalle in questione è inoltre attraversato da importanti vie di comunicazione quali l'autostrada, che presenta anche uno svincolo all'altezza di Rivera, la strada cantonale e la linea ferroviaria, ormai divenuta secondaria dopo l'apertura della galleria di base del Ceneri nel 2020.

Le tre sezioni di Rivera, Bironico e Camignolo formano un tessuto urbano continuo e rappresentano la parte più importante del Comune per termini di massa edificata e densità del costruito. L'edificato della sezione di Sigirino rimane invece più a sud, separato da questo *continuum* urbano dal Comune di Mezzovico.

Buona parte del territorio comunale si estende poi sulle pendici dei monti che contornano la valle, come il Monte Tamaro ad ovest, la Cima di Medeglia ed il Monte Bigorio ad est ed ovviamente il Monte Ceneri a nord. In tali porzioni di territorio non si presentano zone edificabili e la copertura del suolo è prevalentemente boschiva.

Monteceneri ha una conformazione del territorio definibile complessa per rapporto alla propagazione dei segnali della telefonia mobile, in quanto il territorio è molto esteso e presenta un'importante diversità di tipologie differenti (fondovalle, valli laterali, zone boschive e montagnose, ...). Il disciplinamento della materia è quindi fondamentale per evitare che la posa di impianti avvenga in maniera incontrollata e non coordinata.

Tipologia e distribuzione delle zone edificabili

Il Comune Monteceneri è caratterizzato da diverse tipologie di zone edificabili. Si contano in effetti, considerando tutte le sezioni:

Zone a carattere di principio residenziale:

- zona estensiva (presente a Bironico, Camignolo, Rivera e Sigirino)
- zona semi-intensiva (presente a Bironico, Medeglia e Rivera);
- zona intensiva (presente a Bironico e Rivera);
- zona nucleo (presente in tutte e cinque le sezioni) e relativi perimetri di rispetto, nuclei di tamponamento o piani particolareggiati;

- zona residenziale commerciale (principalmente residenziale, sezione di Camignolo).

Zone a carattere lavorativo:

- zona industriale (presente a Rivera e Sigirino);
- zona industriale-commerciale (sezione di Bironico);
- zona artigianale (sezione di Sigirino).

Zone miste:

- zona mista (sezione di Bironico);
- zona mista speciale (sezione di Bironico);
- zona mista con priorità artigianale (sezione di Rivera);

Altre zone:

- zona a destinazione vincolata riservata a posteggi e autorimesse private (sezione di Medeglia);
- zona deposito idrocarburi (sezione di Rivera);
- zona per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico (sezione di Rivera);
- piano di quartiere PQ1 (sezione di Sigirino);
- zona dei campeggi (sezione di Sigirino).

Le zone residenziali, presenti in tutte le sezioni, si articolano sostanzialmente attorno ai nuclei di ognuna di esse o comunque nei loro dintorni. Le zone residenziali delle sezioni di Camignolo e Bironico sono direttamente connesse tra loro, mentre le separa da quella della sezione di Rivera la fascia di zona lavorativa a cavallo tra Rivera e Bironico. Le zona residenziale della sezione di Rivera inoltre è divisa in due parti distinte dal tracciato dell'autostrada.

La principale zona lavorativa del Comune, che include zone industriali, artigianali e miste, si articola a cavallo tra le sezioni di Bironico e Rivera, attorno alla strada cantonale. Anche la sezione di Sigirino presenta delle zone lavorative, sia nella parte sud del suo territorio, separata dalle zone edificabili, sia a nord della zona residenziale, vicino al confine con Mezzovico.

Le zone per scopi pubblici del Comune sono prevalentemente inframmezzate alle zone residenziali, ad eccezione di alcuni casi di zone isolate o in prossimità delle zone lavorative. Il Comune ha inoltre la particolarità di avere una zona per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico parecchio estesa nella sezione di Rivera.

5.2 SCELTA E MOTIVAZIONE DEL MODELLO

La giurisprudenza riconosce ai Comuni il diritto di adottare la soluzione pianificatoria che ritengono più adeguata in fatto e in diritto e, fra i diversi possibili, anche il "modello a cascata" (STA 19 maggio 2020 inc. 90.2018.21, consid. 5 e in particolare 5.3 oppure la STA 25 giugno 2020 inc. 90.2019.10 consid. 3.2 con i riferimenti, in particolare alla DTF 142 I 26 consid. 4 e ad altre sentenze del TF).

Nel concreto caso si ritiene che Monteceneri possa essere categorizzato quale Comune grande (superficie di 36,08 km², popolazione di circa 4'500 abitanti⁶ e presenza di molteplici tipi di zona: residenziale, lavorativa, mista) e che sussista un interesse pubblico a tutelare maggiormente una serie di zone rispetto ad altre, data la diversità di utilizzazioni presenti (lavorative, miste, residenziali, nucleo). Date queste condizioni, il Municipio ritiene che non si possa rinunciare a regolamentare le immissioni ideali. Il modello 1 viene quindi scartato e rimangono possibili i modelli 2 e 3.

Come già anticipato al capitolo precedente, il modello 2 potrebbe essere applicato nella misura in cui si sia pronti a sostenerlo con uno studio di dettaglio sulla copertura di rete dipendente dalla tecnologia e dagli impianti già presenti in quel momento e, nella misura del possibile, da quelli che si presume⁷ possano essere presenti nel futuro. Ciò implicherebbe un aggiornamento della norma basata su tale modello ogni volta che le tecnologie avanzano in modo diverso da quello presunto. La normativa risulterebbe dunque avere una validità limitata nel tempo. Applicando anche una valutazione comparativa di costi-benefici tra il modello 2 e modello 3, il Municipio ritiene che per le caratteristiche del Comune di Monteceneri, sia più opportuno applicare il modello 3.

Il modello a cascata è considerato migliore, in quanto meno rigido e restrittivo, anche per gli operatori della telefonia mobile (rispetto quindi anche il principio della proporzionalità).

5.3 INTERESSE PUBBLICO

Scopo ultimo dell'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLSt è di proteggere dalle immissioni ideali negative (in particolare) le zone destinate all'abitazione, nonché di garantire un adeguato inserimento delle antenne nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. Come indicato dalla giurisprudenza cantonale, non si tratta di obbligo in quanto l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLSt non esclude l'ipotesi *"che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, qualora, dopo le debite analisi e valutazioni, dovesse giungere alla conclusione che, dal profilo dell'interesse pubblico, non vi siano particolari zone da tutelare sul proprio territorio"* (STA 90.2018.14 del 10 marzo 2020, consid. 3.6). La rinuncia a pianificare è quindi di principio possibile solo in esito a degli approfondimenti pianificatori.

Nel concreto caso, le valutazioni del Comune hanno confermato l'esigenza di pianificare e in particolare l'esistenza di un interesse pubblico per tutelare diverse zone di utilizzazione limitando la proliferazione incontrollata delle antenne per la telefonia mobile. Si tratta di un tema a cui la popolazione di Monteceneri è sensibile ed il Municipio ha ritenuto di dovervi fare fronte. L'interesse pubblico di disciplinare le immissioni immateriali delle antenne deriva dalla sensibilità della popolazione locale, dalla conformazione del territorio e dalla tipologia e distribuzione delle zone edificabili.

Dato che a Monteceneri il modello a cascata è quello che meglio si presta a raggiungere lo scopo, sussiste inoltre uno specifico interesse pubblico a disciplinare la materia in questo modo.

⁶ Fonte: Ufficio di statistica del Cantone Ticino, stato aprile 2021.

⁷ Questa "presunzione" potrebbe facilmente essere oggetto di contestazione.

Una pianificazione negativa sarebbe sconsigliabile anche considerato l'interesse pubblico di una fornitura di servizi di comunicazione adeguata a tutte le cerchie della popolazione e in tutte le parti del paese (LTC art. 1), quindi alla luce di una ponderazione dei diversi interessi pubblici in presenza. Infatti, nelle zone designate come non adatte all'edificazione di antenne per la telefonia mobile, potrebbe verificarsi una copertura insufficiente o addirittura fare difetto qualsiasi copertura. Questo tipo di pianificazione porterebbe dunque alla riduzione del territorio comunale disponibile per l'impianazione di antenne per la telefonia mobile, ciò che non sarebbe nemmeno nell'interesse degli operatori del settore. Un tale approccio viene anche scoraggiato dalle Linee guida cantonali, che indicano chiaramente come la regolamentazione comunale non debba condurre al divieto di posare antenne, bensì alla scelta con criterio delle loro ubicazioni. Una ponderazione degli interessi opportuna deve tenere conto del sopracitato interesse pubblico nella fornitura di servizi di comunicazione, preferendo in questo caso il modello "a cascata", in quanto esso non esclude nessuna zona a priori e fornisce un criterio oggettivo (ma flessibile) per l'individuazione delle aree più adatte all'edificazione delle antenne di telefonia mobile.

In seguito all'interno del presente rapporto viene esposta una ponderazione degli interessi più approfondita, che tenga conto delle scelte effettuate nell'ambito della presente pianificazione e delle motivazioni che ad esse hanno condotto. Tale ponderazione è argomentata al *capitolo 6.5*.

6 VARIANTE DI PR

6.1 ADATTAMENTO DEL MODELLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

In base alle considerazioni riportate al capitolo precedente, il Municipio di Monteceneri ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile, in modo coerente con le già citate Linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile".

La concretizzazione della presente procedura provvede ad adempiere alle disposizioni previste dal RLST nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione ed il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni – quelle quantitative – sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella già citata sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione. Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso. Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che verte proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

La normativa viene elaborata tenendo conto delle considerazioni espresse dal TRAM nelle recenti sentenze, di alcune tematiche sollevate dalle compagnie di telefonia mobile e dell'aggiornamento delle Linee guida cantonali del febbraio 2021.

I livelli di priorità scelti considerano quanto proposto dalla più recente versione delle Linee guida cantonali, adattando i livelli alla realtà territoriale comunale. In questo senso, in base ad un'analisi del territorio di Monteceneri si possono identificare quattro tipo di macro zone che saranno assegnate a quattro gradi di priorità differenti:

- **priorità I:** viene assegnata a tutte le zone lavorative (industriali, artigianali e commerciali), a quelle miste, alle zone comparabili a zone lavorative (come la zona per deposito di idrocarburi a Rivera) ed a quelle per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (AP-EP) con contenuti paragonabili a quelli delle zone lavorative (ad esempio: magazzino comunale, serbatoi, acquedotti, ...). Viene altresì assegnata agli assi di transito ferroviario e semiautostradale presenti sul territorio comunale.

➔ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità I:**

Le zone lavorative sono quelle meno sensibili per rapporto alle immissioni ideali in quanto la persona vi trascorre un determinato tempo della giornata, che è inferiore rispetto al tempo trascorso nelle zone abitative; per questo motivo vengono assegnate al primo grado di priorità. Infatti, secondo le Linee guida cantonali, le attività ammesse in queste zone permettono l'integrazione delle antenne per la telefonia mobile senza particolari problemi. Queste zone presentano infatti contenuti poco sensibili, risentendo poco della presenza di impianti di telefonia e delle conseguenti immissioni ideali. Un altro motivo è legato al fatto che durante l'attività lavorativa si è solitamente concentrati su ciò che si sta facendo, risultando quindi meno predisposti a subire influenze da immissioni ideali. Va infine considerato che nelle zone lavorative sono meno presenti le categorie più sensibili della popolazione, ad es. gli anziani ed i bambini con i loro genitori. Lo stesso discorso si applica anche alle zone comparabili a delle zone lavorative, come la zona per deposito di idrocarburi nella sezione di Rivera.

Le zone per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (AP-EP) paragonabili alle zone lavorative sono equivalenti, per quanto riguarda la sensibilità alle immissioni ideali, a delle zone lavorative. La tipologia di destinazioni ed edifici presenti in queste due tipologie di zona sono infatti comparabili, per contenuti e per sensibilità degli addetti che le frequentano. In quanto tali, le zone AP-EP paragonabili alle zone lavorative vanno inserite allo stesso modo nelle zone con grado di priorità I. Nello specifico, si tratta delle zone di compostaggio, raccolta rifiuti o dei magazzini comunali (AP 4a Bironico, AP15 Camignolo e APEP 12 Rivera). La scelta di assegnare a queste zone lo stesso grado di priorità delle zone lavorative è giustificata dal fatto che anch'esse sono zone a destinazione prettamente lavorativa e quindi subiscono in maniera moderata le immissioni ideali dettate dalla presenza di impianti per la telefonia mobile.

La scelta di inserire le zone miste nello stesso grado di priorità delle zone lavorative è giustificata dal fatto che in queste zone la destinazione lavorativa è di solito maggioritaria rispetto a quella residenziale. Il Comune di Monteceneri non fa eccezione: nelle NAPR delle varie sezioni (art. 28.5, 28.6 e 28.7 per Bironico, art. 41 per Rivera) è chiaramente specificato come la destinazione residenziale siano ammesse solo in misura minoritaria. La tipologia di destinazioni ed edifici presenti in queste zone, seppur includendo anche contenuti leggermente più sensibili rispetto alle aree prettamente lavorative, sopportano abbondantemente gli impianti per la telefonia mobile. Ciò avviene in quanto le zone lavorative e quelle miste sono tendenzialmente simili in termini di struttura edificata, paesaggio e durata del tempo di soggiorno di chi ci lavora. Tutto ciò considerato, non attribuire il grado di priorità I alla zona mista avrebbe inutilmente penalizzato gli operatori di telefonia mobile, ponendo dei problemi dal profilo della proporzionalità della normativa.

Anche il centro d'addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri, benché disciplinato dal relativo PUC⁸, è considerato equiparabile, per contenuti e caratteristiche urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche, alle zone lavorative elencate sopra. Per questa ragione, anche tale porzione del territorio di Monteceneri, sezione Rivera, è stata assegnata al primo grado di priorità.

Infine, si è ritenuto opportuno inserire in priorità I gli assi di transito ferroviario ed autostradale presenti sul territorio comunale. L'inserimento in tale grado di priorità è giustificato dal carattere e dai contenuti di queste aree, le quali presentano già diverse infrastrutture tecniche funzionali al loro esercizio. Infrastrutture spesso molto simili, nella loro percezione visiva, a quelle delle antenne di telefonia mobile. Queste aree sono già ampiamente sollecitate per quanto riguarda le immissioni ideali e l'eventuale aggiunta di antenne di telefonia mobile non modificherebbe sensibilmente (peggiorerebbe) la situazione. Per queste ragioni, un grado di priorità I è ritenuto adeguato. In chiave generale gli interventi in questi comparti sottostanno comunque alle leggi di ordine superiore (nello specifico, la Legge federale sulle ferrovie Lferr e la Legge federale sulle strade nazionali LSN) ed anche l'eventuale posa di impianti di telefonia è subordinata al rispetto di tali leggi.

Queste zone sono state quindi classificate in una categoria di priorità I, in quanto si tratta delle zone edificabili meno sensibili su tutto il territorio comunale e nella quale la posa di antenne per la telefonia mobile e le conseguenti immissioni ideali sono più sopportabili avuto riguardo alla sensibilità della popolazione.

⁸ *Piano di utilizzazione cantonale.*

- **priorità II:** viene assegnata alle zone residenziali, alle zone residenziali speciali, alla zona campeggi, alla zona per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico di Rivera ed alle zone AP-EP a carattere residenziale, salvo quelle incluse nei perimetri dei nuclei, attribuite alla priorità III e quelle particolarmente sensibili, attribuite alla priorità IV.

→ **motivazione a sostegno dell’inserimento delle zone sopracitate in priorità II:**

Nelle zone residenziali le persone passano più tempo rispetto alle zone lavorative e miste. Vi si svolgono attività in cui si è meno predisposti a subire influenze da immissioni ideali, in particolare quelle ricreative e sportive del tempo libero. Il carattere distensivo di queste zone aumenta la sensibilità delle persone (abitanti, visitatori, passanti) alle immissioni ideali rispetto a delle zone lavorative o miste. Inoltre, le zone abitative presentano delle qualità residenziali, urbanistiche ed architettoniche generalmente superiori alle zone prevalentemente lavorative inserite nella priorità I; ciò che in chiave generale (quindi ritenuto l’impatto globale di un’antenna per la telefonia mobile) giustifica maggior rigore normativo.

Le aree e gli edifici d’interesse pubblico (AP-EP) a carattere prevalentemente residenziale, come riportato anche nelle Linee guida cantonali, presentano spesso qualità architettoniche e urbanistiche elevate, unite alla probabile presenza di contenuti sensibili o molto sensibili. Di conseguenza queste zone necessitano di un’accresciuta protezione dalle immissioni ideali dovute alle antenne di telefonia mobile. La forte somiglianza con le zone residenziali, a livello di funzionalità, qualità urbanistiche ed architettoniche, giustifica l’inserimento delle aree e gli edifici d’interesse pubblico a carattere residenziale nella stessa categoria di priorità delle zone residenziali. Un grado di priorità II garantisce la protezione e la salvaguardia necessarie per questo tipo di zona, senza compromettere la possibilità, laddove proprio necessario, di installarvi delle infrastrutture di telecomunicazione. Anche queste zone sono state quindi classificate nella categoria di priorità II, per garantire una salvaguardia maggiore rispetto alle zone inserite nel grado di priorità più alto.

In seguito ad un’attenta analisi, si è ritenuto inoltre opportuno assegnare la zona campeggi al grado di priorità II in quanto i contenuti di tale zona possono essere comparati, per contenuti e sensibilità di chi le frequenta, a delle zone residenziali, piuttosto che a delle zone lavorative (assegnate alla priorità I) o a delle zone nucleo (di valore urbanistico ed architettonico maggiore, assegnate alla priorità III, cfr. paragrafo seguente). Allo stesso modo, anche la zona per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico della sezione di Rivera (comparti A, B, D, F e G), dove si trovano tra le altre cose attività come l’acquaparco Splash & Spa, l’infrastruttura della telecabina per il Tamaro ed il centro operativo del Touring Club Svizzero viene assegnata alla priorità II. Anche in questo caso infatti si ritiene che le zone necessitino, per contenuti e qualità urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche, una salvaguardia maggiore rispetto alle zone prettamente lavorative. Vengono quindi equiparate, per quanto concerne la sensibilità alle immissioni ideali ed il conseguente grado di priorità da assegnare, alle zone residenziali del comune.

- **priorità III:** viene assegnata alle zone nucleo (o nucleo vecchio, nucleo tradizionale, nucleo di villaggio, nucleo protetto; la dicitura è differente a seconda della sezione), ai piani particolareggiati dei nuclei, alle zone AP-EP inserite nel contesto dei nuclei ed a tutte le zone che fungono da complemento agli spazi dei nuclei (zone nucleo di tamponamento, zona di protezione del nucleo, ambienti agricoli integrati ai contesti dei nuclei di villaggio, ...).

→ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità III:**

Rispetto a quanto scaturisce dalla corrispondenza tra il modello a cascata e il PR di Monteceneri, il Municipio ritiene opportuno apportare alcune modifiche, che riguardano in particolare i nuclei delle diverse sezioni.

In una prima versione del presente rapporto di variante, si era rivista l'attribuzione della priorità ai nuclei di Osignano (Sigirino) e Soresina (Rivera). Considerati il valore e la qualità estetico-paesaggistica di queste aree, riconosciuti sia a livello federale/regionale che a livello comunale dalla legislazione specifica (PRP per Osignano, zona del nucleo protetto per Soresina), si è ritenuta giustificata la maggiorazione della tutela delle zone in questione con l'inserimento di un ulteriore grado di priorità prima dell'ultimo.

A seguito dell'esame preliminare, il quale invita ad estendere il riguardo introdotto per i nuclei di Osignano e Soresina a tutti i nuclei dei Comuni, si aggiorna l'incarto in tal senso. Tutti i nuclei, in quanto effettivamente dotati di valori architettonici e urbanistici, vengono quindi maggiormente tutelati ed inseriti nella priorità III. Nello specifico, il nucleo di Osignano è anche inserito nell'inventario degli insediamenti d'importanza nazionale ISOS, a testimonianza del valore del suo tessuto edificato.

La scelta di assegnare la zona nucleo ad un grado di priorità inferiore rispetto alle altre zone residenziali è infatti giustificata dal fatto che, nonostante la destinazione d'uso sia sostanzialmente la stessa (residenziale), le qualità urbanistiche, architettoniche e residenziali delle zone nucleo sono maggiori rispetto alle zone residenziali assegnate al grado di priorità II. L'impatto di un'antenna di telefonia mobile in un contesto come quello di un nucleo tradizionale è sicuramente aumentato rispetto a quello che si ha in una diversa zona residenziale di costruzione più recente.

Le zone nucleo di tamponamento (presenti nelle sezioni di Camignolo e Sigirino), la zona di protezione del nucleo vecchio (sezione di Bironico), le zone a destinazione vincolata riservate a posteggi e autorimesse e gli ambienti agricoli integrati ai contesti dei nuclei di villaggio (sezione di Medeglia) sono zone destinate al mantenimento o al completamento dei nuclei adiacenti. Tali zone sono complementari agli spazi dei nuclei e spesso mantengono le caratteristiche di valore tipiche dei nuclei. Per questa ragione vengono in questa sede equiparate a questi ultimi in termini di qualità urbanistica ed architettonica. Per diretta conseguenza, anche a queste zone viene assegnato un grado di priorità III, vista sia la prossimità ai nuclei che si intende salvaguardare che la somiglianza ad essi in termini di destinazioni d'uso o di qualità estetiche.

Allo stesso modo, le zone AP-EP incluse nei perimetri dei nuclei spesso presentano le medesime caratteristiche di pregio dei nuclei stessi, pur non essendo formalmente azionati in zona nucleo. Per questa ragione, si ritiene opportuno assegnare il grado di priorità III anche a tali zone, laddove si riscontrano le qualità urbanistiche ed architettoniche tipiche dei nuclei, per coerenza con la metodologia applicata nel resto del presente studio e per evitare una disposizione "a macchia di leopardo" di aree assegnate ad un grado di priorità più alto all'interno dei nuclei. Si tratta nella maggior parte dei casi di AP-EP dedicati a luoghi di culto come chiese o cimiteri, ma sono presenti anche destinazioni di natura differente (case comunali, aree di svago ...).

- **priorità IV:** viene assegnata alle aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali in cui risiedono per un periodo di tempo prolungato persone particolarmente sensibili (anziani, bambini, malati). L'erezione di antenne per la telefonia mobile di questi settori è suscettibile di urtare la sensibilità non solo dei diretti interessati, ma anche dei loro genitori, familiari e amici.

Nel caso concreto di Monteceneri tali aree corrispondono alle seguenti infrastrutture (tutte zone per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico⁹):

- sezione di Bironico:
 - scuola elementare AP/EP 2b
 - scuola dell'infanzia AP/EP 3b
- sezione di Camignolo:
 - casa dei bambini / asilo EP 2
- sezione di Rivera:
 - scuola elementare – casa comunale APEP 1-3
 - scuola dell'infanzia APEP 2
 - centro diurno APEP 5
 - edifici d'interesse pubblico destinati ad attività di formazione CP 15
- sezione di Sigirino:
 - casa materna, sala multiuso e magazzino EAP 2

→ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle infrastrutture sopracitate in priorità IV:**

La scelta di assegnare il grado di priorità minimo alle infrastrutture pubbliche in cui risiedono persone particolarmente sensibili (bambini, anziani e malati) è dovuta sia al tasso di sensibilità delle persone direttamente o indirettamente toccate, sia al lasso di tempo di esposizione ad una possibile immissione ideale derivante dall'installazione di un impianto di telefonia mobile.

Si ricorda infatti come l'idea della presente normativa sia quella di regolamentare le immissioni ideali riconoscibili visivamente, quali possibili oggetti di disturbo di natura psicologica. Le persone che risiedono nelle infrastrutture assegnate alla priorità IV o che le frequentano, sono soggetti particolarmente sensibili (così come i loro genitori, parenti e amici) e vi trascorrono spesso molto tempo e con regolarità (svariati giorni e/o ore al giorno). Dato ciò, la riconoscibilità di un impianto di telefonia mobile potrebbe portare ad un disagio psicologico superiore rispetto ad altre zone. In questo senso si giustifica l'assegnazione di tali infrastrutture ad un grado di priorità minore (ultima priorità). Questo significa che solo in ultima istanza, una volta escluse tutte le aree con un grado di priorità superiore, basandosi sui criteri oggettivi forniti da questa normativa, l'installazione di antenne in queste aree sarebbe approvata.

⁹ La denominazione cambia da sezione a sezione.

Per quanto riguarda il raggio da mantenere dalle infrastrutture interessate, si ritiene opportuno calibrare il raggio di protezione da mantenere sulla base dell'estensione territoriale. Per il Comune di Monteceneri, in seguito ad un'analisi delle aree di rispetto, risulta ragionevole il raggio di 100 m, come suggerito dalle Linee guida cantonali. Si precisa inoltre che tale raggio va misurato dal perimetro della zona sulla quale sorge la struttura interessata. L'estensione delle aree assegnate al grado di priorità IV è mostrata indicativamente nella mappa presentata all'**allegato 2**.

Con riferimento alla ponderazione dei contrapposti interessi in presenza ed al principio della proporzionalità si precisa che, a differenza di una pianificazione di tipo negativo, l'attribuzione alla quarta ed ultima categoria di priorità non esclude la possibilità di edificare delle antenne di telefonia mobile visibili. Questo permette alle compagnie interessate di edificare tali strutture anche in prossimità di luoghi considerati sensibili, nell'eventualità in cui non ci fossero alternative per assicurare una corretta fornitura dei servizi di telecomunicazione. In questo modo, l'interesse pubblico della salvaguardia delle fasce più fragili della popolazione non interferisce irrimediabilmente con quello della copertura di rete su tutto il territorio.

La tabella all'**allegato 1** riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone del PR di Monteceneri (e relativo articolo di NAPR cui sottostanno) con le definizioni generali. In tale allegato, i gradi di priorità presentati sono solamente 3. L'aggiunta di un grado aggiuntivo rispetto a quanto suggerito nelle Linee guida cantonali viene spiegato nei precedenti paragrafi del presente capitolo. Si precisa che l'allegato non ha valenza giuridica ma è stato riportato unicamente per mostrare l'analisi svolta seguendo il modello proposto dalle Linee guida, in seguito adattato sulla base di specifiche valutazioni relative specificamente al territorio del Comune di Monteceneri. Si precisa inoltre che non sono state considerate nell'elaborazione della presente normativa le zone senza destinazione specifica ed i vuoti pianificatori e che tali aree non risultano quindi assegnate ad alcun grado di priorità.

6.2 PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani. La mappa presentata all'**allegato 2** ha valenza indicativa e non sarà integrata ai piani settoriali del comune.

6.3 NORME DI ATTUAZIONE

Di seguito viene formulata la proposta di articolo di NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; poiché non è ancora completa la procedura di armonizzazione dei disposti delle varie Sezioni, il medesimo articolo avrà numerazione e posizione diversa nei vari documenti di NAPR in vigore.

- Art. 17a NAPR Bironico, in conclusione del capitolo 2 "Definizioni e norme generali"
- Art. 13a NAPR Camignolo, in conclusione del capitolo 2 "Norme edificatorie generali"
- Art. 16a NAPR Medeglia, in conclusione del capitolo 2 "Disposizioni generali"
- Art. 15a NAPR Rivera, in conclusione del capitolo 2 "Norme edificatorie generali"

- Art. 25ter NAPR Sigirino, in conclusione del capitolo 2 "Norme edificatorie generali"

Si sottolinea che, con i cambiamenti previsti nell'identificazione delle zone dovuti all'armonizzazione delle NAPR ed al loro adeguamento al modello LST, il seguente articolo necessiterà di un aggiornamento terminologico per mantenere coerenza con quanto entrerà in vigore. In sede di allestimento del Regolamento edilizio, si procederà con un adeguamento formale di quanto proposto in questa sede.

Testo nuovo

ART. xyz¹⁴ IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. All'interno del perimetro delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	zona mista M10 e M12 (Sez. Bironico) zona mista speciale Ms (Sez. Bironico) zona industriale-commerciale IC (Sez. Bironico) zona di compostaggio AP/EP 4a (Sez. Bironico) zona di compostaggio, raccolta rifiuti e magazzino comunale AP15 (Sez. Camignolo) zona mista con priorità artigianale Ar-R (Sez. Rivera) zona industriale I (Sez. Rivera) zona deposito idrocarburi DI (Sez. Rivera) zona disciplinata dal PUC-PTMC (Sez. Rivera) piazza di compostaggio APEP 12 (Sez. Rivera) zona artigianale Ar (Sez. Sigirino) zona industriale I (Sez. Sigirino) zona autostradale (compatibilmente con le disposizioni della Legge federale sulle strade nazionali) zona ferroviaria (compatibilmente con le disposizioni della Legge federale sulle ferrovie)
II	zona residenziale estensiva Re (Sez. Bironico) zona residenziale semi-intensiva Rsi (Sez. Bironico) zona residenziale intensiva Ri (Sez. Bironico) zona residenziale RE (Sez. Camignolo) zona residenziale commerciale RC (Sez. Camignolo) zona residenziali semi-intensiva Rsi (Sez. Medeglia) zona residenziale estensiva R2 (Sez. Rivera) zona residenziale semi-intensiva R3 (Sez. Rivera) zona residenziale intensiva R4 (Sez. Rivera) zona per attrezzature ed edifici privati di interesse pubblico AEPP (Sez. Rivera) zona residenziale estensiva Re (Sez. Sigirino) zona dei campeggi CAM (Sez. Sigirino) tutti gli AP-EP non citati con priorità I, III e IV

¹⁴ La numerazione dell'articolo varia in ogni sezione.

-
- III
- zona del nucleo NV (Sez. Bironico)*
 - zona di protezione del nucleo vecchio ZPNV (Sez. Bironico)*
 - casa comunale AP/EP 5b (Sez. Bironico)*
 - nucleo vecchio NV (Sez. Camignolo)*
 - nucleo di tamponamento NT (Sez. Camignolo)*
 - casa comunale EP 3 (Sez. Camignolo)*
 - chiesa parrocchiale di S. Pietro e Paolo EP 4 (Sez. Camignolo)*
 - cimitero e camera mortuaria AP 12 (Sez. Camignolo)*
 - area di svago AP 14 (Sez. Camignolo)*
 - zone dei nuclei di villaggio NV (Sez. Medeglia)*
 - ambienti agricoli integrati ai contesti dei nuclei di villaggio (Sez. Medeglia)*
 - zone a destinazione vincolata riservate a posteggi e autorimesse private ZDV (Sez. Medeglia)*
 - cimitero AP 1 (Sez. Medeglia)*
 - giardini pubblici e area di svago AP 3 (Sez. Medeglia)*
 - chiesa parrocchiale EP 5 (Sez. Medeglia)*
 - altre chiese e cappelle EP 6 (Sez. Medeglia)*
 - zona del nucleo protetto Np (Sez. Rivera)*
 - zona del nucleo tradizionale Nt (Sez. Rivera)*
 - chiese APEP 4 (Sez. Rivera)*
 - nucleo tradizionale NV (Sez. Sigirino)*
 - nucleo di tamponamento NT (Sez. Sigirino)*
 - zona soggetta a pianificazione specifica (Sez. Sigirino – PRP Osignano)*
 - amministrazione comunale EAP 1 (Sez. Sigirino)*
 - chiese EAP 3 (Sez. Sigirino)*
 - cimitero EAP 5 (Sez. Sigirino)*
-

- IV
- aree delimitate dal raggio di 100 m dai seguenti edifici:*
- scuola elementare AP/EP 2b (Sez. Bironico)*
 - scuola dell'infanzia AP/EP 3b (Sez. Bironico)*
 - scuola e palestra EP 1 (Sez. Camignolo)*
 - casa dei bambini / asilo EP 2 (Sez. Camignolo)*
 - scuola elementare – casa comunale APEP 1-3 (Sez. Rivera)*
 - scuola per l'infanzia APEP 2 (Sez. Rivera)*
 - centro diurno APEP 5 (Sez. Rivera)*
 - edifici di interesse pubblico destinati ad attività di formazione CP 15 (Sez. Rivera)*
 - casa materna, sala multiuso e magazzino EAP 2 (Sez. Sigirino)*
- il raggio viene misurato a partire dal perimetro della zona sulla quale sorge la struttura in questione.*

- 2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
 - 3. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
 - 4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*
-

6.4 PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Monteceneri, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

6.5 PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La ponderazione degli interessi tiene conto dell'interesse pubblico a che l'argomento sia trattato e risolto secondo quanto ammesso dalle leggi superiori, tenendo conto della sensibilità della popolazione alle immissioni negative.

Questo interesse pubblico viene ponderato con l'interesse della popolazione ad avere una copertura di rete di telefonia mobile adeguato alle proprie aspettative ed a quello delle compagnie telefoniche di poter offrire un tale servizio con efficienza e con un appropriato rapporto tra costo di investimento e prestazione.

In riferimento alla distribuzione delle categorie di priorità sul territorio comunale, essa risulta seguire la disposizione delle macrozone descritte al *capitolo 5.1*. La priorità I è sostanzialmente concentrata in corrispondenza con le zone lavorative e miste, ubicate ai margini della sezione di Sigirino e nella fascia che corre lungo la strada cantonale, a cavallo tra le sezioni di Rivera e Bironico. La priorità II invece si trova piuttosto sparsa sul territorio comunale, in corrispondenza delle zone residenziali di Monteceneri. La priorità II è preponderante in termine di estensione rispetto alle altre priorità. La priorità III è ubicata in corrispondenza dei nuclei delle varie sezioni. In tutto, si contano 15 piccoli agglomerati di edifici appartenenti alla priorità III (1 nella sezione di Bironico, 4 nella sezione di Camignolo, 5 nella sezione di Medeglia, 3 nella sezione di Rivera, e 2 nella sezione di Sigirino). Infine, si contano 7 distinte zone assegnate alla priorità IV. Tali perimetri si ubicano tutti nel fondovalle del Vedeggio, all'interno delle principali zone edificabili delle sezioni di Bironico, Camignolo, Rivera e Sigirino. La distribuzione dei gradi di priorità sul territorio comunale è illustrata sulla mappa indicativa presentata all'**allegato 2**.

L'interesse degli operatori di telefonia mobile di assicurare una corretta copertura di rete su tutto il territorio è sufficientemente tutelato dalla normativa in questione. Malgrado la priorità I sia concentrata esclusivamente sul fondovalle e non interessi la sezione di Medeglia, questo non preclude alle compagnie la possibilità di garantire un servizio adeguato sull'insieme del territorio. Il concetto di modello a cascata garantisce infatti che, anche nel caso in cui la distribuzione dei gradi di priorità escludesse dal grado più alto determinate porzioni di territorio, come nel caso in questione, si possano installare le antenne laddove più opportuno per assicurare una corretta copertura su tutto il territorio. Per passare da una priorità a quella successiva sarà sufficiente che gli operatori di telefonia mobile provino, mediante per esempio delle mappe di copertura di rete, l'impossibilità di assicurare un servizio di telecomunicazione adeguato e tecnicamente funzionante tramite l'installazione di impianti nelle aree appartenenti al grado di priorità superiore. Ciò significa ad esempio che nella sezione di Medeglia, verosimilmente, occorrerà far capo alla priorità II per garantire la corretta copertura di rete nelle zone residenziali.

I gradi di priorità qui definiti non ostacolano perciò l'interesse pubblico ad avere una copertura di rete di telefonia mobile adeguata e quello delle compagnie telefoniche di poter offrire un tale servizio con efficienza e con un appropriato rapporto tra costo di investimento e prestazione.

Si ritiene che con la scelta del modello a cascata, l'assegnazione oculata di priorità di posa alle diverse categorie di zone presenti sul territorio e l'applicabilità delle priorità alle sole antenne percepibili visivamente, si sia attuata una ponderazione degli interessi a soddisfazione di tutte le parti in causa.

7 CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI

Il presente documento espone e motiva le scelte per la modifica dei disposti normativi relativi alla posa di impianti di telefonia mobile nel Comune di Monteceneri.

Esso dovrà seguire la procedura di approvazione prevista dalla LST e menzionata al *capitolo 1.3*.

Si ricorda che è in corso la procedura per l'armonizzazione e aggiornamento delle NAPR al modello LST di tutte le Sezioni del Comune di Monteceneri, secondo le indicazioni proposte dalle Linee guida cantonali per l'allestimento del regolamento edilizio.

Nel momento opportuno, la presente variante normativa verrà ripresa e adeguata formalmente al modello LST. L'effetto dell'applicazione di questa nuova norma resta il medesimo in entrambe le versioni.

ALLEGATO 1

TABELLA CORRISPONDENZA LINEE GUIDA - PR MONTECENERI

Variante PR – Impianti per la telefonia mobile

			sigla	zona	NAPR	Sezione				
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	M12	zona mista	art. 28.5	BIR				
			M10		art. 28.6	BIR				
			Ms		art. 28.7	BIR				
			IC		art. 28.8	BIR				
			Ar-R		art. 41	RIV				
			I		art. 42	RIV				
			Di		art. 43	RIV				
			PUC-		-	RIV				
			Ar		art. 41	SIG				
			I		art. 42	SIG				
			zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro		art. 27 cifra V	AP/EP4a	zona di compostaggio	art. 33.1	BIR	
						AP15	zona di compostaggio, raccolta rifiuti e magazzino comunale	art. 35	CAM	
			II		zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	APEP12	piazza di compostaggio	art. 46	RIV
							Re	zona residenziale estensiva	art. 28.2	BIR
							Rsi	zona residenziale semi-intensiva	art. 28.3	BIR
Ri	zona residenziale intensiva	art. 28.4		BIR						
RE	zona residenziale	art. 30		CAM						
RC	zona residenziale commerciale	art. 31		CAM						
Rsi	zona residenziali semi-intensiva	art. 18		MED						
R2	zona residenziale estensiva	art. 38		RIV						
R3	zona residenziale semi-intensiva	art. 39		RIV						
R4	zona residenziale intensiva	art. 40		RIV						
Re	zona residenziale estensiva	art. 40		SIG						
zone per il tempo libero nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra IV art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	CAM		zona dei campeggi			art. 43	SIG		
		NV		zona del nucleo			art. 28.1	BIR		
		ZPNV		zona di protezione del nucleo			art. 34	BIR		
		NV		nucleo vecchio			art. 28	CAM		
		NT	nucleo di tamponamento	art. 29	CAM					
		NV	zone dei nuclei di villaggio	art. 17	MED					
			ambienti agricoli integrati ai contesti dei nuclei di villaggio	art. 19	MED					
		ZDV	zone a destinazione vincolata riservate a posteggi e autorimesse private	art. 20	MED					
		Np	zona del nucleo protetto	art. 36	RIV					
		Nt	zona del nucleo tradizionale	art. 37	RIV					
III	aree delimitate dal raggio di 100 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)	art. 27 cifra V	AP/EP	tutti gli AP/EP non citati con priorità I e III	art. 33	BIR				
			EAP	tutti gli EAP non citati con priorità I e III	art. 35	CAM				
			EAP	tutti gli EAP	art. 21	MED				
			APEP	tutti gli AP-EP non citati con priorità I e III	art. 46	RIV				
			APEP	zona edifici privati di interesse pubblico	art. 47	RIV				
			EAP	tutti gli EAP non citati con priorità I e III	art. 50	SIG				
			AP/EP 2b	scuola elementare	art. 33.1	BIR				
			AP/EP 3b	scuola dell'infanzia	art. 33.1	BIR				
			EP 1	scuola e palestra	art. 35	CAM				
			EP 2	casa dei bambini / asilo	art. 35	CAM				
APEP 1-3	scuola elementare - casa comunale	art. 46	RIV							
APEP 2	scuola per l'infanzia	art. 46	RIV							
APEP 5	centro diurno	art. 46	RIV							
CP 15	edifici di interesse pubblico destinati ad attività di formazione	art. 46	RIV							
EAP 2	casa materna, sala multiuso e magazzino	art. 50	SIG							

ALLEGATO 2

MAPPA INDICATIVA DEI GRADI DI PRIORITÀ

scala 1:35'000



